



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

Oggetto: Regolamento Consulta *Next Generation Researcher* dell'Università degli Studi di Brescia - emanazione

IL RETTORE

VISTO:

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107;
- il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. del 24 luglio 2024 n. 661;
- il Piano Strategico di Ateneo 2023-2028;
- la delibera del Senato Accademico del 16 giugno 2025, n. 139, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta *Next Generation Researcher* dell'Università degli Studi di Brescia;

CONSIDERATO che:

- la Consulta avrà lo scopo di coinvolgere i Ricercatori e le Ricercatrici nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, promuovendo la loro partecipazione nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle strategie di ricerca dell'Ateneo;
- la Consulta può formulare autonome proposte, mozioni o richieste su temi di interesse e:
- collabora con il Prorettore/trice e i/le delegati/e dell'Area ricerca per la promozione e per lo sviluppo della ricerca di Ateneo secondo le linee del Piano Strategico;
- promuove l'organizzazione di attività di formazione, di scambio di conoscenze e di *networking* tra i Ricercatori e le Ricercatrici;
- fornisce supporto e informazioni ai Ricercatori e alle Ricercatrici in merito a questioni amministrative e di carriera, con l'ausilio degli Uffici competenti;
- collabora con le autorità accademiche, gli Uffici di Ateneo, gli enti nazionali e internazionali e gli organismi di finanziamento per migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della ricerca;
- promuove la comunicazione e gli eventi che riguardano l'attività di ricerca dell'Ateneo nella comunità scientifica e non del territorio;
- ove richiesto dagli organi di Ateneo, esprime pareri sui Regolamenti o sugli Atti che riguardano la comunità dei Ricercatori e delle Ricercatrici;

TENUTO CONTO che l'istituzione della Consulta è tra le azioni previste dalla linea strategica 1 – Promuovere la libertà, l'integrità e l'autonomia della ricerca del Piano Strategico di Ateneo 23-28;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, di emanare il "Regolamento per l'istituzione e il funzionamento della Consulta *Next Generation Researcher* dell'Università degli Studi di Brescia" allegato al presente Decreto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Brescia, data protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Regolamento Consulta “Next Generation Researcher”

Articolo 1: Finalità istituzionali

La Consulta dei Ricercatori e delle Ricercatrici (Consulta “Next Generation Researcher”) promuove e coordina la partecipazione all’organizzazione universitaria dei Ricercatori e delle Ricercatrici a Tempo Indeterminato (RTI), a Tempo Determinato (RTD-A e RTD-B) e Tenure Track (RTT) e dei Contrattisti di Ricerca:d’ora innanzi nel testo, indicati indistintamente come Ricercatori e Ricercatrici Universitarie.

La Consulta ha lo scopo di coinvolgere i Ricercatori e le Ricercatrici in formazione e i Ricercatori e le Ricercatrici nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, promuovendo la loro partecipazione nell’attuazione delle politiche e delle strategie di ricerca dell’Ateneo. La Consulta opera in raccordo con il Rettore o la Rettrice alla Ricerca, che ne è referente istituzionale e ne riceve periodicamente proposte, pareri e relazioni.

Articolo 2: Composizione della Consulta

La Consulta è composta da due Ricercatori o Ricercatrici per ciascun Dipartimento dell’Ateneo. I rappresentanti dei Ricercatori e delle Ricercatrici in Senato accademico ne è altresì componente di diritto.

In attuazione del principio di parità di genere, per ogni Dipartimento si considera eletto il primo fra i candidati che, per ciascun genere, abbia ricevuto il maggior numero di voti. Ove le candidature all’interno di un Dipartimento non consentano di esprimere la rappresentanza di entrambi i generi, saranno eletti i due Ricercatori o le due Ricercatrici che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di elettorato passivo tutti i Ricercatori e le Ricercatrici dipendenti dell’Ateneo al momento delle elezioni con almeno 12 mesi di contratto residuo;

Hanno diritto di elettorato attivo tutti i Ricercatori e le Ricercatrici dipendenti dell’Ateneo al momento delle elezioni.

Articolo 3: Elezioni e durata del mandato

Le elezioni si svolgono in conformità con il Regolamento Elettorale di Ateneo.

Il mandato dei componenti della Consulta ha una durata di due anni e può essere rinnovato per una sola volta.

Decade dal ruolo di componente della Consulta chi:

- a) cessa, per qualunque ragione, dal ruolo di Ricercatore o Ricercatrice dell’Ateneo;
- b) non partecipa per più di due volte consecutive, senza giustificazione, alle riunioni della Consulta;
- c) presenta le proprie dimissioni tramite lettera scritta al/alla Presidente.

Il componente decaduto è sostituito dal primo candidato non eletto per numero di voti conseguiti; in caso di assenza, verranno indette elezioni suppletive entro un mese dalla decadenza in ruolo.

Articolo 4: Presidente della Consulta

Il o la Presidente è eletto dai componenti della Consulta a maggioranza nella prima seduta utile. I rappresentanti in Senato non possono essere eletti alla carica di Presidente.

Il o la Presidente resta in carica per tutta la durata del suo mandato. Il o la Presidente:

- a) convoca e presiede le riunioni della Consulta;

- b) propone il programma annuale delle attività e vigila sulla sua attuazione;
- c) presenta una relazione annuale delle attività svolte al Prorettore/Prorettrice alla Ricerca.

Articolo 5: Funzioni della Consulta

La Consulta:

- collabora con il Prorettore/Prorettrice e i delegati/e dell'Area ricerca per la promozione e per lo sviluppo della ricerca di Ateneo secondo le linee del Piano Strategico;
- promuove l'organizzazione di attività di formazione, di scambio di conoscenze e di networking tra i Ricercatori e le Ricercatrici;
- fornisce supporto e informazioni ai Ricercatori e alle Ricercatrici in particolare a quelli e quelle in formazione, su aspetti amministrativi e di carriera, anche in collaborazione con gli Uffici competenti.
- promuove la comunicazione e gli eventi che riguardano l'attività di ricerca dell'Ateneo nella comunità scientifica e non del territorio;
- ove richiesto dagli organi di Ateneo, esprime pareri sui Regolamenti o sugli Atti che riguardano la comunità dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

La Consulta può formulare autonome proposte, segnalazioni o richieste per quanto riguarda:

- a) le attività dei Ricercatori e delle Ricercatrici;
- b) la valutazione dell'attività dei Ricercatori e delle Ricercatrici;
- c) le condizioni di svolgimento delle attività di ricerca dei Ricercatori e delle Ricercatrici;
- d) l'accesso ai servizi e ai bandi di ricerca.

I pareri e le proposte sono formulati con delibera della Consulta.

Articolo 6: Riunioni

La Consulta si riunisce regolarmente, almeno tre volte all'anno.

Le riunioni della Consulta sono convocate dal o dalla Presidente tramite PEC agli indirizzi istituzionali dei suoi componenti almeno dieci giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. Entro cinque giorni dalla riunione, i componenti della Consulta possono chiedere eventuali integrazioni dell'ordine del giorno.

Le riunioni della Consulta sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, mentre le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del o della Presidente.

Le sedute della Consulta si tengono presso il Dipartimento di afferenza del o della Presidente; se indicato nell'avviso di convocazione, possono svolgersi anche presso altre sedi dell'Ateneo.

È ammessa la possibilità di partecipare in video o in audio conferenza con il consenso del o della Presidente esplicitato nel verbale della seduta.

I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute della Consulta stessa, presentando opportuna giustificazione in caso di indisponibilità.

I componenti della Consulta riferiscono regolarmente ai Ricercatori e alle Ricercatrici del proprio Dipartimento di afferenza sulle attività della Consulta con le modalità che sembrano loro più opportune, di cui in ogni caso tengono traccia documentale.

Articolo 7: Comunicazione

La Consulta si impegna a garantire la massima trasparenza e a comunicare le proprie attività e le proposte avanzate tramite canali di comunicazione adeguati, come il sito web dell'Ateneo, newsletter, social media, ecc., in accordo con l'ufficio competente.

Articolo 8: Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed è emanato con decreto rettorale. La medesima procedura si applica alle modifiche al Regolamento stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno feriale successivo alla sua pubblicazione sull'albo online dell'Ateneo.